

## **TI\_GERICHTE 80.2017.202 vom 5. Juli 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-07-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2017.202\\_d20170705](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2017.202_d20170705)

FR: TI\_GERICHTE 80.2017.202 du 5 juillet 2017

IT: TI\_GERICHTE 80.2017.202 del 5 luglio 2017

### **Regeste**

Procedura: ricorso, ricsusa di un giudice, istanza irricevibile se fondata sul fatto che il giudice ha preso decisioni sulla stessa persona, decisione adottata dalla Corte con il giudice ricsusato

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e all'art. 10 cpv. 1 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

#### **E. 1.2**

L'art. 182 cpv. 1 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; RL 10.2.1.1) prevede che chiunque, nell'esecuzione della stessa legge, deve prendere una decisione o partecipare in modo determinante alla sua elaborazione, sia tenuto ad astenersi se: a) ha un interesse personale nella causa; b) è il coniuge o il partner registrato di una parte o convive di fatto con lei; b bis) è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte; c) è rappresentante di una parte o ha agito per essa nella medesima causa; d) può avere per altri motivi una prevenzione nella causa. I motivi di ricsusazione previsti dalla legge cantonale coincidono con quelli indicati all'art. 109 cpv.

#### **E. 1.3**

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. p. es. la sentenza del 18 giugno 2012 9C\_469/2011 consid. 3.2 con riferimenti), la garanzia del diritto a un giudice imparziale persegue lo scopo di evitare che la decisione venga influenzata da circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte. Essa è concretizzata in primo luogo dalle regole cantonali sulla ricsusa e l'esclusione o astensione obbligatoria. Indipendentemente dai precetti di diritto cantonale, la Costituzione federale (art. 30 cpv. 1) e la CEDU (art. 6 n. 1) assicurano a ciascuno il diritto di sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di garantire un apprezzamento libero e imparziale. Sebbene la semplice affermazione della parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una parte, non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricsusazione bastano circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità.

#### **E. 1.4**

Il motivo di ricsusazione deve essere osservato d'ufficio, cioè il funzionario o il magistrato che ne constata l'esistenza è tenuto ad astenersi dalla decisione (Locher, Kommentar zum

DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 5 ad art. 109 LIFD, p. 178). Il motivo della ricusazione può peraltro essere invocato da ogni persona partecipante alla procedura (art. 182 cpv. 2 LT). In tal caso, deve presentare un'istanza motivata al Dipartimento competente. Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso entro trenta giorni dalla notifica alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello (art. 182 cpv. 3 LT).

### **E. 2.1**

Nel caso in discussione, i ricorrenti hanno chiesto al presidente della Camera di diritto tributario di escludere “il Vicepresidente Mini Mauro, poiché è già intervenuto in procedure civili e penali concernenti la controversia”. La ricusazione non concerne pertanto un funzionario dell'amministrazione bensì un membro di un'autorità giudiziaria collegiale.

### **E. 2.2**

Quando la ricusazione concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso (art. 10 cpv. 2 PA; cfr. anche l'art. 37 cpv. 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]). Un giudice non può tuttavia essere ricusato per il semplice fatto che ha già preso decisioni che concernono la stessa persona, in precedenti casi, a meno che non vi siano altre circostanze che lo facciano apparire prevenuto.

Un'istanza di ricusa così formulata è inammissibile e deve essere dichiarata irricevibile. La relativa decisione può essere adottata dalla stessa autorità ricusata, anche se il diritto processuale applicabile attribuisce la competenza per la procedura di ricusazione a un'altra autorità (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C\_191/2013 del 29.07.2013 consid. 2.3 con riferimenti; inoltre Locher, op. cit., n. 42 ad art. 109 LIFD, p. 191).

### **E. 2.3**

Come già ricordato, ricevuta la lettera con cui i ricorrenti, ancor prima di inoltrare il ricorso contro la decisione della Divisione della giustizia, avevano chiesto che la Camera di diritto tributario si pronunciasse nella composizione di un giudice unico e che, in caso contrario, fosse escluso dalla Corte il vicepresidente Mauro Mini, il presidente della stessa Corte ha chiesto loro di voler precisare se la loro lettera dovesse essere considerata come una formale istanza di ricusa e, in tal caso, di precisare le persone che sono oggetto di ricusazione e di indicarne i motivi. In uno scritto di due pagine, contenente diverse critiche all'operato di questa e di altre autorità amministrative e giudiziarie, gli insorgenti hanno ribadito di voler ricusare il giudice Mauro Mini, per “preservare il procedimento ricorsuale cantonale da ulteriori abusi d'autorità e concussioni”. In queste circostanze, sono adempiuti i presupposti perché la domanda di ricusa possa essere dichiarata irricevibile da parte della stessa Corte giudicante nella sua composizione che comprende anche il giudice ricusato. I ricorrenti non hanno infatti addotto alcuno dei motivi di ricusa previsti dalla legge, limitandosi ad affermare che il vicepresidente della Camera di diritto tributario sarebbe “già intervenuto in procedure civili e penali concernenti la controversia”. Non avendo gli insorgenti fornito ulteriori spiegazioni, nonostante l'espreso invito del presidente della Camera, si deve supporre che la censura si riferisca a decisioni adottate dalla Corte dei reclami penali (CRP) dello stesso Tribunale d'appello, della quale il giudice Mauro Mini è presidente. Il fatto che, in quest'ultima veste, il vicepresidente della Camera di diritto tributario possa aver partecipato all'adozione di decisioni non gradite ai ricorrenti non costituisce tuttavia un motivo di ricusa.

### **E. 3**

Ne consegue che l'istanza di ricusa deve essere dichiarata irricevibile. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico degli istanti, soccombenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 40 cpv. 3 LTORF e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è irricevibile . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 500.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 600.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss LTF). 4. Intimazione a: - ; - ; - . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.